

Statuto della FISH Basilicata



Articolo 1 – Costituzione, Finalità e attività

- 1) In data 14 novembre 2020 è stata costituita con scrittura privata, registrata in data 2 dicembre 2020, la Fish Regione Basilicata, d'ora in avanti semplicemente indicata come Associazione.
- 2) All'esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente (unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "FISH Basilicata", per chi deve cambiare anche denominazione), facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "FISH Basilicata ODV", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
- 3) In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Organizzazione di Volontariato o di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ODV o ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.
- 4) L'Associazione opera nell'ambito della Regione Basilicata, quale federazione di Associazioni di persone con disabilità /o loro familiari che si riconoscono negli scopi del presente statuto e che operano per la cultura della pace e la promozione dei diritti umani, affinché:
 - a) si rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
 - b) si tenda al maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile in relazione al personale stadio di disabilità, anzitutto delle persone con necessità di sostegno intensivo, nell'esercitare le funzioni vitali primarie e

ad autodeterminarsi, come definite dal Preambolo, lettera (J), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009;

- c) si prevenga la disabilità, il suo aggravamento o l'insorgenza di disabilità aggiuntive in ogni settore sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica e tecnologica;
 - d) si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con o senza disabilità, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza con particolare attenzione alle bambine e alle donne con disabilità;
 - e) si promuova e si diffonda la cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità;
 - f) si promuova l'adeguamento delle normative regionali, nazionali, europee ed internazionali al principio di eguaglianza di tutte le organizzazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
 - g) si promuova il riconoscimento e la tutela del ruolo educativo e di cura dei familiari e dei congiunti delle persone con disabilità.
- 5) Tale finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale sono perseguite, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, attraverso lo svolgimento continuato in via esclusiva o in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS, a favore prevalentemente di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o degli associati degli enti aderenti:
- **lett. w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



- **lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - **lett. h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 6) L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati o dei volontari dei suoi Enti aderenti.
- 7) Nell'espletamento delle sopra dette attività di interesse generale, la FISH Basilicata può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con enti pubblici e con privati, nei seguenti ambiti:
- a) sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle persone comunque socialmente emarginate;
 - b) collaborazione con istituzioni pubbliche e private, anche non aderenti alla Fish, in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio, esplicando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione;
- 8) L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa Fish Nazionale, condividendone statuto, scopi, finalità e modalità operative.
- 9) Operativamente l'Associazione Regionale, nell'ambito delle finalità generali della Fish Nazionale, si propone:
- a) la comune progettualità;
 - b) la circolazione dell'informazione;

- c) la reciproca partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi, la realizzazione dei diritti, l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione Italiana.

Articolo 2 – Sede

- 1) La Fish Basilicata ha sede legale in Potenza Via Sicilia n.10, presso la sede del CSV Basilicata.
- 2) La sede legale può essere spostata in altra città solo con delibera congressuale.
- 3) La Giunta Regionale può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede legale, senza che ciò comporti modifiche allo statuto.
- 4) Gli Enti aderenti devono essere tempestivamente informati sul trasferimento della sede, parimenti deve esserne informata Fish Nazionale.
- 5) La Giunta Regionale può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Articolo 3 - Durata

La sua durata è illimitata.

Articolo 4 - Assenza di lucro – Risorse economiche

- 1) L'Associazione è senza scopo di lucro.
- 2) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
- 3) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.



- 4) In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 5) I finanziamenti della FISH Basilicata provengono dalle quote di iscrizione, dai contributi, dai proventi di iniziative, da lasciti o donazioni, dalle istituzioni pubbliche per specifiche attività, ed ogni altra fonte individuata dalla norma.
- 6) Il bilancio consuntivo ed i finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta al Tesoriere, con le modalità da questi stabilite.
- 7) Tutti i proventi ottenuti, al netto di ogni spesa, debbono essere ridestinati all'attività della FISH Basilicata per le sue finalità.
- 8) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
- 9) L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutarie.
- 10) I beni della FISH Basilicata sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla FISH Basilicata e sono ad essa intestati.
- 11) I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della FISH Basilicata e sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede della FISH Basilicata e può essere consultato dagli associati.

Articolo 5 – Adesione alla rete associativa FISH

- 1) Le attività di cui all'articolo 1 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di FISH Nazionale.
- 2) L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restando per quelli sovraregionali la titolarità di FISH Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
- 3) L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio FISH, così come fornito da FISH Nazionale. Nell'eventualità di esclusione

o di recesso da ente aderente a FISH Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

4) L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni congressuali di FISH Nazionale, nonché a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di FISH e connessi standard di qualità:

- a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Fish Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
- b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da FISH Nazionale;
- c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Fish Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Fish Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo a Fish Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Fish, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;
- f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari, collaboratori;
- g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL concordato che Fish Nazionale;
- h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla FISH Nazionale;



- i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di FISH Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 – “Responsabile del trattamento” del Reg. (UE) 2016/679,
- 5) Ciascuna organizzazione aderente non è sottoposta a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle deliberazioni assunte dagli Organi della FISH Nazionale, le organizzazioni aderenti conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione, ovvero il logo della Fish o comunque elementi che riconducano alla Fish, nelle proprie iniziative quando queste non risultino conformi allo Statuto o alle decisioni del Congresso ovvero del Consiglio e della Giunta Regionali.
- 6) In ogni caso, però mai le attività e/o iniziative devono essere contrastanti rispetto all'attività di FISH o arrecare pregiudizio ai valori ed alla mission a cui la FISH tutta si ispira

Articolo 6 – Aderenti alla Federazione

- 1) La Fish Basilicata è un unico soggetto, articolato a livello regionale e provinciale.
- 2) Ad essa può aderire tra quelle di cui al successivo punto qualsiasi organizzazione legalmente costituita che, ai sensi del proprio Statuto, sia ente del Terzo settore e/o operi senza fini di lucro, per il superamento dell'handicap, secondo i principi e le finalità di cui all' articolo 1 nonché agisca nel rispetto del Codice Etico adottato dalla Federazione Nazionale, presentando domanda a firma del legale rappresentante. Nel caso di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro l'adesione è subordinata alla condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
- 3) Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione.
- 4) Sono Enti aderenti della Fish Basilicata:
 - a) le autonome articolazioni regionali o locali, in qualsiasi forma costituite, delle Associazioni Nazionali già aderenti a Fish Nazionale, che individuano, in base

alla loro organizzazione interna, l'associazione partecipante alla Fish Regionale, ferma restando la possibilità per le altre di aderire alle FISH Provinciali; tali autonome articolazioni devono essere nella misura non inferiore al 50% + 1 della totalità degli enti aderenti;

b) le associazioni regionali, cioè quelle che hanno sedi operanti in almeno due province della Regione Basilicata, non rientranti tra quelle di cui alla lettera a);

c) le Fish provinciali, di cui al successivo articolo 20 del presente statuto, legalmente costituite da:

- associazioni locali, anche delle Associazioni Nazionali aderenti a Fish, aventi sede legale nella Provincia di riferimento;

- associazioni provinciali delle associazioni regionali di cui al punto a - b) aventi sede legale nella Provincia di riferimento;

5) Specifiche particolari situazioni del territorio di riferimento, possono portare la FISH Regionale a far aderire ulteriori enti, in parziale deroga di quanto sopra, previa presentazione di specifica istanza motivata dell'ente che chiede di aderire ed acquisito dalla Fish Regionale il parere del Comitato dei Garanti e la deliberazione del Consiglio Nazionale della FISH.

6) Partecipano inoltre alla vita della Federazione, con la qualifica di aderenti benemeriti, quelle persone fisiche o enti che siano state nominate in tale posizione dalla Giunta Regionale, quando abbiano contribuito in modo significativo alla causa della Fish Basilicata ovvero alla realizzazione delle relative finalità istituzionali. Gli aderenti benemeriti, non avendo natura di soci ma di promotori e sostenitori, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione di cui al successivo articolo 6 punto 8 e non hanno diritto di voto attivo o passivo nelle riunioni del Congresso, cui possono partecipare con diritto di intervento.

7) Partecipano inoltre alla vita della Federazione, con qualifica di uditori territoriali, quelle persone fisiche o gruppi informali territoriali che siano stati nominati in tale posizione dalla Giunta Regionale, quando abbiano manifestato in modo significativo la volontà di contribuire alla costituzione di una Federazione Provinciale. Gli uditori



territoriali, non avendo natura di aderenti, ma di promotori, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione di cui all'articolo 6 punto 8 e non hanno diritto di voto attivo o passivo nelle riunioni del Congresso, cui possono partecipare con diritto di intervento. Tali nomine scadono con il mandato dell'organo che ne ha deliberato il riconoscimento.

- 8) Tutti gli Enti aderenti devono versare entro il 28 febbraio di ogni anno la quota annuale di iscrizione, precedentemente deliberata dal Congresso; in mancanza di decisione congressuale si fa riferimento alla quota dell'anno precedente.
- 9) Gli enti aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Articolo 7 – Ammissione come Ente aderente

- 1) Gli aspiranti enti aderenti devono presentare apposita domanda alla Giunta Regionale, nella quale dichiarano di impegnarsi a condividere ed attuare la mission della FISH partecipando e sostenendo attivamente la stessa federazione, ad accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e il Codice Etico di Fish Nazionale, nonché ad autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa FISH e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati a FISH Nazionale e nell'inserimento della banca dati di FISH, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13. All'istanza devono essere allegati: statuto; atto di legale costituzione; ultimo bilancio approvato; descrizione delle attività svolte, dichiarazione sulla vigenza delle cariche associative e attestazione del numero degli associati ovvero degli associati dei vari enti aderenti di cui l'ente istante si compone.
- 2) La Giunta Regionale entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

- 3) La delibera di accoglimento è comunicata all'ente interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio da parte dell'ente ammesso; contestualmente al pagamento, l'ente ammesso è iscritto nel libro associati e la sua iscrizione è comunicata a FISH Nazionale. Gli Enti aderenti devono in ogni caso indicare nei propri segni identificativi e distintivi sia di essere aderenti alla rete FISH sia di essere associati all'Associazione Regionale.
- 4) La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come ente associato è comunicata con motivazione all'ente interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
- 5) Entro trenta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come aderente, l'ente interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Comitato dei Garanti, eletto dal Congresso degli enti aderenti.
- 6) Entro i successivi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, l'Organizzazione deve:
 - versare la quota di iscrizione annuale, precedentemente deliberata dal Congresso; la mancanza della decisione congressuale per l'anno di riferimento implica che l'ammontare della quota rimane quella dell'anno precedente.
 - se associa altri Enti, fornire l'elenco dei propri enti aderenti, con le rispettive sedi legali, suddiviso per singola provincia, ed il numero degli associati e dei volontari ai medesimi. I suddetti dati riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente vanno aggiornati, di anno in anno, o in caso di variazioni vanno comunicati con la massima tempestività.
- 7) L'elenco delle organizzazioni aderenti, con il loro recapito, deve essere messo a disposizione di ciascuna organizzazione aderente e della autorità tutorie rispettando la normativa sulla privacy e sui consensi accordati.



Articolo 8 – Perdita della qualifica di Ente Aderente

- 1) A eccezione per la FISH provinciale, di cui al successivo art. 21, la qualità di Ente aderente si perde per scioglimento, recesso o esclusione.

- 2) L'Ente aderente può recedere dalla FISH Basilicata mediante comunicazione scritta alla Giunta Regionale ovvero attraverso la FISH provinciale, se costituita. Il recesso è immediatamente efficace e la Giunta Regionale ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro degli aderenti con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.
- 3) L'Ente aderente che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere sospeso dalla FISH Basilicata con deliberazione della Giunta Regionale, previo conforme parere del Comitato Regionale dei Garanti, che deve essere comunicata all'aderente entro i successivi dieci giorni. La deliberazione può prevedere anche la proposta di esclusione in presenza di gravi e motivati violazioni
- 4) Costituiscono gravi e motivate violazioni:
- a. le violazioni degli obblighi del socio,
 - b. le contravvenzioni a disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della FISH;
 - c. i danni economici e patrimoniali alla FISH, che abbia esposto a rischi di inutile contenzioso la FISH, che abbia arrecato danni all'immagine e al buon nome dell'ente.
- 5) L'ente aderente interessato può presentare reclamo avverso la delibera della Giunta Regionale chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione, in caso di sospensione, ovvero il rigetto della proposta di esclusione.
- 6) Il Congresso provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla sanzione e/o sulla proposta di esclusione, dopo aver ascoltato l'ente aderente interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione del Congresso dovrà essere comunicata adeguatamente all'ente aderente, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione del Congresso.
- 7) L'ente aderente può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

- 8) L'eventuale mancato pagamento della quota sociale comporta la decadenza trascorsi sei mesi dal sollecito di versamento ed è deliberata dalla Giunta Regionale. Sono fatte salve le previsioni di tutela e di opposizione di cui ai commi precedenti.
- 9) All'ente aderente escluso viene fatto divieto di utilizzare il logo e la denominazione della Fish.
- 10) L'esclusione deliberata comporta l'automatica esclusione anche dalla Fish provinciale.

Articolo 9 – Rappresentanza esterna

- 1) Il rappresentante legale della Fish Basilicata è il Presidente Regionale.
- 2) La rappresentanza all'interno di organismi pubblici, commissioni, comitati, tavoli di lavoro e/o di concertazione, previste dalle istituzioni ad ogni livello in materia di disabilità, è della Fish Regionale che la demanda a propri rappresentanti.
- 3) E' altresì facoltà della Giunta Regionale conferire con formale atto deliberativo che ne fissi limiti e modalità, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, a membri della stessa Giunta Regionale, nonché a propri preposti o incaricati.

Articolo 10 – Voto

- 1) In qualsiasi votazione non è consentito il voto plurimo. Non sono ammesse deleghe ad eccezione di quanto disposto dal successivo comma 2.
- 2) Qualora una persona sia legale rappresentante di più organizzazioni aderenti, essa non può esercitare il voto per più di un'organizzazione, dovendo delegare ad altri l'esercizio del voto degli altri enti aderenti di cui è rappresentante legale.
- 3) Qualora il Presidente Regionale della Fish o un membro del Congresso Regionale siano anche rappresentanti legali di un ente aderente, questo delega un'altra persona.
- 4) Hanno diritto di voto al Congresso solo i rappresentanti ed i delegati degli enti aderenti che siano in regola con le quote associative dell'anno corrente e degli anni precedenti.

Articolo 11 – Organi

Organi della Fish Basilicata sono:

- a) il Congresso;

- b) la Giunta Regionale;
- c) il Presidente Regionale;
- d) il Vice Presidente Vicario;
- e) l'Organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017
- f) il Revisore Unico Legale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
- g) il Comitato dei Garanti.

Tutti gli incarichi ricoperti in seno alla Fish, a qualunque livello territoriale, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, sono volontari e gratuiti, non potendo essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, e hanno, salvo anticipata cessazione dalla carica, durata quadriennale.

Articolo 12 – Congresso

- 1) Il Congresso è il massimo organo deliberativo. Il Congresso è disciplinato da apposite norme congressuali.
- 2) Al Congresso hanno diritto di voto i legali rappresentanti degli enti aderenti. Gli eventuali delegati delle Federazioni provinciali sono eletti nei rispettivi Congressi o designati dai Consigli Direttivi provinciali.
- 3) Al Congresso in sessione ordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a. approvare il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione di missione e dell'attività svolta, e il bilancio sociale, quando previsto;
 - b. deliberare, su proposta della Giunta Regionale, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
 - c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività;
 - d. delibera sulle eventuali opposizioni promosse in merito alle delibere del Giunta Regionale di cui al precedente art.8;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

- f. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione ed eventualmente il Vice Presidente;
 - g. deliberare sul numero dei componenti della Giunta Regionale;
 - h. eleggere e revocare i membri della Giunta Regionale e del Comitato dei Garanti;
 - i. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - k. deliberare l'entità della quota associativa e del contributo obbligatorio per un anno o per più anni;
 - l. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
 - m. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere
- 4) Al Congresso in sessione straordinaria spettano i seguenti compiti:
- a. approvare le modifiche statutarie;
 - b. deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la nomina di uno o più liquidatori, la trasformazione, la fusione o la scissione.
- 5) Il Congresso è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.
- 6) Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede della FISH Basilicata.
- 7) Le riunioni del Congresso in sessione ordinaria sono valide, in prima convocazione, con la presenza, attraverso i loro rappresentanti legali o loro delegati, di almeno il



50% + 1 complessivo degli enti aderenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti.

- 8) Le deliberazioni assunte in sessione ordinaria sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti aventi diritto di voto.
- 9) Le riunioni del Congresso in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie. La delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
- 10) In caso di decisione su persone, si procede con voto segreto. Con unanime decisione, il Congresso può procedere ad eleggere i componenti degli organi associativi per acclamazione.
- 11) Il Congresso in sessione ordinaria è convocato almeno una volta l'anno in tempo utile per permettere di adottare e depositare nei registri pubblici il bilancio di esercizio e comunque non oltre il 30 aprile.
- 12) Il Congresso si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria ogni qualvolta ne facciamo richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) degli enti aderenti o su iniziativa della Giunta Regionale o del Presidente dell'Associazione.

Articolo 13 – Parità di voti

- 1) Qualora gli eletti alle cariche sociali nel Congresso risultino di numero superiore a quello statutario con gli ultimi eletti a parità di voto, il Congresso procede ad una immediata elezione tra gli ultimi eletti a parità di voto.
- 2) Qualora, in caso di dimissioni di membri della Giunta Regionale, i primi dei non eletti risultino votati a parità di voti, si preferirà tra di essi quello appartenente all'organizzazione che sia aderente da più tempo.

Articolo 14 – Giunta Regionale

- 1) La Giunta Regionale è composta da 3 a 7 membri, di cui almeno 1 rappresentante le FISH Provinciali ove presenti, comunque sempre in numero dispari eletti dal

Congresso che ne fissa rispettivamente il numero prima di procedere alle operazioni di voto. Nel corso della seduta di insediamento la Giunta Regionale procede al proprio interno alla elezione dei Vice Presidenti in numero massimo di 2, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

- 2) La Giunta provvede a tutti quegli atti di ordinaria amministrazione che non siano per Legge o per Statuto espressamente riservati al Congresso
- 3) La Giunta Regionale:
 - a) redige uno o più Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, da sottoporre per l'approvazione definitiva al Congresso;
 - b) predispone il codice etico e gli eventuali aggiornamenti dello stesso alla cui approvazione provvede il Congresso;
 - c) predispone il progetto di bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quando previsto;
 - d) approva predispone il bilancio preventivo, nonché il programma di attività;
 - e) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - f) assume le deliberazioni di esclusione e/o commissariamento delle FISH Provinciali ai sensi del successivo articolo,
 - g) deliberare la costituzione di gruppi di lavoro o osservatori di cui all'articolo 18, coordinati da un membro di Giunta espressamente delegato sul tema;
 - h) esaminare e approvare le relazioni dei lavori svolti dal Presidente e dalle Commissioni nonché i piani di organizzazione e di attività da essi elaborati;
 - i) esercita i poteri di nomina che gli siano attribuiti da Statuti o Atti Costitutivi di altri Enti.
 - j) predispone il bilancio sociale e redige la valutazione di impatto sociale, ove dovuti;
 - k) delibera, su proposta del Comitato dei Garanti, l'espulsione dell'Ente dalla Fish Regionale.
- 4) La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente Regionale.



- 5) La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso, inviato per lettera raccomandata con avviso di ritorno, o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuto ricezione dello stesso.
- 6) Possono essere invitati alle riunioni di Giunta, il Revisore Unico, ove vi siano da trattare specifiche materie di loro competenza o ne facciano espressa e motivata richiesta al Presidente, nonché esperti, operatori e tecnici che la Giunta Regionale reputa utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con ciò intendendo coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi statutari e delle attività con particolare riferimento ai collaboratori delle organizzazioni aderenti.
- 7) La prima riunione dopo il Congresso Ordinario è convocata dal Presidente dell'Associazione, entro 15 giorni dalle elezioni. Il Presidente uscente provvede a predisporre per tale occasione, tutti gli atti utili al formale passaggio di consegne.
- 8) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 15 – Presidente Regionale

- 1) Ha la rappresentanza politica e legale della Fish Regionale.
- 2) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Congresso e dalla Giunta Regionale.
- 3) Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, quelli straordinari, che deve poi sottoporre alla ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario, eletto dalla Giunta Regionale nella sua prima riunione.

Articolo 16 – Tesoriere


- 1) Cura l'attività finanziaria della Fish Regionale.
- 2) Deve presentare alla Giunta Regionale il bilancio di previsione in tempo utile, affinché possa essere approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio di esercizio in tempo utile, affinché la Giunta Regionale possa presentarlo al Congresso per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio redatti nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa in vigore ben documentati ed in modo chiaro ed analitico.

- 3) Deve avere cura e vigilare affinché ogni spesa non prevista nel bilancio preventivo venga sottoposta, per relativa delibera autorizzativa, alla Giunta Regionale.

Articolo 17 –Organo di controllo

- 1) Qualora i ricavi della FISH Basilicata superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, il Congresso elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
- 2) Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 5) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6) L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



- 7) Inoltre, il Congresso dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 18 – Organo dei Revisori dei Conti

- 1) Il Congresso, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – se non attribuito all'Organo di Controllo di cui al comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 2) Al verificarsi delle condizioni di legge, il Congresso si riserva di stabilire il carattere monocratico o il Congresso dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 19 – Comitato dei Garanti

- 1) Il Comitato dei Garanti, composto da tre membri effettivi, è eletto ogni quattro anni, dal Congresso Ordinario.
- 2) Si compone di tre persone fisiche che abbiano rivestito cariche sociali in precedenti esercizi, in possesso di requisiti di specchiata onorabilità e di riconosciuto prestigio all'interno del corpo associativo. Nel caso in cui il candidato alla carica di Garante rivesta altre cariche sociali, al momento dell'elezione è tenuto ad optare per l'una o per l'altra carica, essendo la posizione di Garante incompatibile con ogni altra carica associativa Regionale o territoriale.
- 3) Il Comitato dei Garanti:
 - a) nomina al proprio interno un Presidente;
 - b) svolge funzioni di composizione in via amichevole nelle controversie insorte tra organi associativi ovvero tra enti aderenti ed organi associativi, o ancora tra enti aderenti, su materie comunque afferenti la vita della Fish;
 - c) vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge, allo

Statuto, ai regolamenti applicativi della Giunta Regionale, al Codice Etico di FISH Nazionale;

- d) è preposto alla predisposizione ed attuazione dei regolamenti per l'accesso alle cariche sociali regionali e per i requisiti e condizioni di mantenimento della carica e alla verifica dei requisiti di accesso alle cariche sociali disponendo in merito alla ammissione o non ammissione delle candidature in applicazione dei regolamenti elettivi di cui sopra;
- e) provvede all'assunzione di provvedimenti sospensivi urgenti rispetto a quanti rivestano cariche sociali che risultino aver subito condanne non definitive, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di manifesto conflitto di interessi con la FISH, ed alla conseguente formulazione di parere al Congresso cui compete l'assunzione dei provvedimenti di decadenza dalla carica con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato;
- f) provvede, nei casi di operato in contrasto con i fini associativi, denigrazione del nome della Federazione, condotta del Socio da cui sia derivato un grave pregiudizio agli interessi istituzionali, alla formulazione di proposta di espulsione dell'Ente aderente alla Giunta, previo ampio contraddittorio e garantendo il diritto di difesa del Socio, formulando parere obbligatorio ma non vincolante;
- g) esprime pareri al Congresso e alla Giunta Regionale su tutte le questioni che gli vengano sottoposte.
- h) decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad ente aderente da parte della Giunta Regionale.

Articolo 20 – Sostituzione e subentri

- 1) Ciascuna organizzazione aderente all'atto della propria iscrizione, deve comunicare per scritto il nominativo di chi la rappresenta, il rappresentante rimane tale in seno al Congresso sino alla sua sostituzione, effettuata per scritto.

- 2) Entro 7 giorni dall'inizio del Congresso, ciascuna organizzazione deve comunicare il nominativo dei propri delegati, salvo sopravvenuti impedimenti; tale delega è valida solo per la durata del Congresso.
- 3) In caso di cessazione dall'incarico di membro di un organo collegiale elettivo o dell'impossibilità di eseguirlo, subentra il primo dei non eletti.

Articolo 21 – FISH provinciali

- 1) A livello territoriale la Fish promuove e riconosce, nei limiti e con le modalità e forme previste ai commi seguenti, organizzazioni autonome di livello provinciale. Le Fish Provinciali, a norma del vigente statuto di Fish Nazionale, costituiscono l'articolazione organizzativa al livello territoriale discendente.
- 2) Le Fish Provinciali hanno autonomia di iniziativa politica, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi e delle finalità dello Statuto Regionale e delle deliberazioni assunte dai Congressi o dalla Giunta Regionale.
- 3) Condizioni necessarie per la costituzione, l'esistenza e l'operatività delle Fish provinciali sono:
 - a) la presenza all'interno di esse di articolazioni locali (legalmente costituite) delle associazioni nazionali presenti sul territorio in misura pari ad almeno il 30%;
 - b) la copertura attraverso i propri associati di almeno il 50% dei Comuni esistenti nel territorio provinciale.
- 4) Al riconoscimento delle Fish provinciali, a norma del vigente statuto della Fish Nazionale provvede la Giunta Nazionale. La Giunta Regionale, previo riconoscimento da parte della Giunta Nazionale, provvede a sua volta a deliberarne analogo riconoscimento entro la 2ª riunione successiva al ricevimento della comunicazione da parte della Fish Nazionale.
- 5) In ogni caso il riconoscimento di ente aderente da parte della Giunta Regionale deve contenere le condizioni di cui all'articolo 5 comma 4 del presente statuto, previsti per tutti gli enti aderenti a Fish Regionale
- 6) Gli statuti delle Fish Provinciali debbono comunque contenere:

- a) la denominazione "Fish ... (nome della Provincia)", che dovrà essere utilizzata anche nell'apposito logo;
 - b) l'individuazione della carica di Presidente e di quella di Tesoriere;
 - c) principi e metodi democratici analoghi a quelli dello statuto Nazionale e Regionale;
 - d) il divieto di partecipare con il logo alle competizioni elettorali.
- 7) Le responsabilità politiche, finanziarie, amministrative, gestionali e giuridiche delle Fish Provinciali non incidono su quelle Nazionale e Regionale. In particolare esse non rispondono delle obbligazioni delle organizzazioni aderenti neppure in caso di gestione commissariale delle Federazioni Provinciali di cui al successivo comma 10. Allo stesso modo le Federazioni provinciali non rispondono delle obbligazioni dei propri aderenti.
- 8) Qualora, la Fish provinciale violi lo statuto Nazionale e/o Regionale o le deliberazioni dei rispettivi Congressi, Consigli e Giunta o agisca in violazione delle finalità istituzionali, dei principi istitutivi – tra cui in particolare quelli di democraticità e partecipazione – o comunque in modo da arrecare grave pregiudizio al nome ed agli interessi associativi, viene esclusa dalla Fish con delibera del Consiglio Nazionale, previo conforme parere del Comitato dei Garanti, e viene fatto divieto di utilizzare il logo e la denominazione della Fish. L'esclusione deliberata dal Consiglio Nazionale comporta l'automatica esclusione anche dalla Fish Regionale.
- 9) Restano fermi tutti gli altri casi di espulsione della Fish Provinciale dalla Fish Regionale quale ente aderente.
- 10) Qualora la FISH provinciale non rispetti i requisiti di cui alla lettera a) comma 6 del presente articolo la Giunta Nazionale provvede con propria delibera, a dichiararne l'esclusione, sottoponendo al Consiglio Nazionale la nomina di "uditore territoriale" previa acquisizione di parere da parte della Fish Regionale;
- 11) Spetta alla Giunta Nazionale, previo parere della Giunta Regionale, assumere delibera di commissariamento delle Fish Provinciali nel caso in cui la violazione di

cui al precedente comma 6 risulti di minore gravità ed intensità, nonché nei casi in cui la Fish Provinciale:

- a) non provveda agli adempimenti statuari obbligatori, con particolare riferimento alla predisposizione ed approvazione da parte dei competenti organi del bilancio consuntivo, della relazione di attività, del programma annuale, del bilancio preventivo;
- b) Non risulti operativa sul territorio per il periodo di un anno o per maggior periodo, con attività significative e documentabili.

12) È obbligo delle Fish provinciali inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Giunta Nazionale e Regionale di Fish, apposita dichiarazione sotto la personale responsabilità del Presidente Provinciale, contenente una relazione delle attività svolte, i dati aggiornati relativi alla composizione delle Fish provinciali e tutte le eventuali variazioni intervenute nella composizione della base sociale, nelle cariche, nel testo statutario etc.

13) Sul provvedimento di esclusione è data facoltà di ricorrere al Congresso Nazionale o, nel caso del ricorrere delle sole circostanze di cui al comma 9 del presente articolo, che delibera in via definitiva in merito.

Art. 22 – Gruppi di lavoro e osservatori

A livello Regionale la Fish, ferme le prerogative e funzioni spettanti agli organi sociali, struttura i propri lavori attraverso:

- a) osservatori e gruppi di lavoro permanenti sui seguenti temi: a) revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione e modello di intervento del sistema socio-sanitario, b) lavoro e occupazione, c) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società, d) promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità, e) processi formativi ed inclusione scolastica, f) salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione, g) affari esteri ed internazionali, h) attuazione della Convenzione nella Regione, nonché mediante altri osservatori permanenti vertenti su ogni altro tema sia individuato dalla Giunta Regionale;

- b) osservatori, gruppi di lavoro, commissioni o comitati comunque denominati costituiti di volta in volta dalla Giunta Regionale.

Mandato, compiti, modalità di raccordo, relazione ed integrazione degli organismi di cui alle lettere a) e b) con gli organi sociali vengono definiti dalla Giunta Regionale cui compete in via esclusiva la relativa regolamentazione, il potere di nomina del Coordinatore, nonché l'attribuzione degli eventuali poteri di rappresentanza esterna. I suddetti organismi, il cui funzionamento interno, risponde a meccanismi di tipo non deliberativo ma orientati alla costruzione partecipata e dialettica del consenso, non hanno autonoma soggettività costituendo una modalità operativa della Fish.

A tal fine la Fish Basilicata promuove la partecipazione di esperti e stakeholder anche esterni.

Articolo 23 – Scioglimento

- 1) Lo scioglimento della Fish Regionale è deliberato dal Congresso con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. In tal caso, il congresso deve deliberare la destinazione del patrimonio residuo.
- 2) La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente della Fish Regionale e del Tesoriere, secondo le indicazioni date dal congresso e sentito l'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il patrimonio residuo deve essere totalmente devoluto a Fish Nazionale o ad uno o più degli enti del terzo settore facenti parte della rete Fish.
- 3) Le organizzazioni aderenti che non rinnovano o rescindono il patto federativo, nulla possono pretendere sul patrimonio della Fish Regionale.

Articolo 24 – Simbolo

- 1) Simbolo della Fish è quello approvato dalla Giunta Nazionale ed allegato al presente statuto con la denominazione "FISH Basilicata".
- 2) La gestione del simbolo è affidata alla Giunta Nazionale.

Articolo 25 - Regolamento generale

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Lo stesso è adottato dal Congresso su proposta della Giunta.

Articolo 24 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore e del codice civile, oltre che alle leggi vigenti rispetto alla specifica forma giuridica assunta dall'Associazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA

186h
Art. 30

Liquidato in
per €

21 DIC 2022

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Q. di S. N. 28/2018
Enrico DAPOTO

Ufficio Territoriale di Potenza
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza

LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO
100 St. George Street
Toronto, Ontario
M5S 1A5



VERBALE DI CONGRESSO ORDINARIO DELLA ASSOCIAZIONE

“FISH Basilicata”

L'anno 2022, il giorno 12 del mese Dicembre, alle ore 15.30, in seconda convocazione, nella sede della Associazione sono presenti in proprio e per delega n 6 soci, come da avviso di convocazione del 27 novembre 2022.

Assume la presidenza del Congresso il Presidente della Associazione, la Signora Carmela De Vivo, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita il Congresso ordinario della Associazione, in seconda convocazione, considerato che la prima convocazione fissata per il giorno 12 dicembre, alle ore 8, è andata deserta.

Sono presenti n. 6 soci su 7, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore;
- 2) modifica della quota associativa annua.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Giuliana Lordi.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto della Associazione, disposto dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Segue breve discussione, terminata la quale e forniti tutti i chiarimenti, lo statuto, così come sopra modificato, composto di 24 articoli, viene approvato dal Congresso all'unanimità e si allega al presente atto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di modificare la quota associativa a partire dal 2023, riducendola 50€ a fronte di 100€ attuali. Tale proposta nasce dalla verifica della disponibilità di cassa, che consente di affrontare con tranquillità eventuali spese per le attività della Fish stessa.

La proposta viene approvata all'unanimità dal Congresso.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17.30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Potenza, 12 Dicembre 2022

Il Presidente

Carmela De Vivo
Carmela De Vivo

Il Segretario

Giuliana Lordi
Giuliana Lordi